

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 4 dicembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3

³ I corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati.

Art. 28

Abrogato

Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose
di protezione

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

³ Lo straniero ammesso provvisoriamente può essere autorizzato a svolgere un'attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStr).

¹ RS 142.201

Art. 91a

Abrogato

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

L'ordinanza del 22 ottobre 2008² concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1:

- a. le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1–4 ICC³.
- b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell'Iran sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido;
- c. i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del Codice frontiere Schengen⁴;
- d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RS 142.204

³ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22

⁴ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30

Allegato 1
(art. 19)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 2008⁵ dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

⁵ RU 2008 6273

Allegato 2
(art. 20)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 2000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1000

Zurigo	201	Sciaffusa	10
Berna	126	Appenzello Esterno	5
Lucerna	44	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	60
Svitto	14	Grigioni	25
Obvaldo	4	Argovia	68
Nidvaldo	5	Turgovia	26
Glarona	5	Ticino	45
Zugo	18	Vaud	79
Friburgo	26	Vallese	32
Soletta	29	Neuchâtel	23
Basilea Città	42	Ginevra	67
Basilea Campagna	32	Giura	8

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 2008⁶ dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

⁶ RU 2008 6273